

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 23 Luglio 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Ricciardi Avv. Edilberto, Grossi Prof. Pierfrancesco, Leoni Dr. Roberto – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. RICORSO DEL FUTSAL FABRIANO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.615,00, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 32 REGOLAMENTO L.N.D. CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2006 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 101 del 29.05.2007)

La C.G.F accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Futsal Fabriano A.S.D. di Fabriano (Ancona) e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2. RICORSO DEL CERVIA CALCIO FEMMINILE ASD AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.615,00 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 32 REGOLAMENTO L.N.D. IN RELAZIONE AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2006 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 101 del 29.05.2007)

La C.G.F accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Cervia Calcio Femminile A.S.D. di Cervia (Ravenna) e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 3. RICORSO DEL MARSALA CALCIO FEMMINILE ASD, AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.615,00 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 32 REGOLAMENTO L.N.D. IN RELAZIONE AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2006 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 101 del 29.05.2007)**

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Marsala Calcio Femminile A.S.D. di Marsala e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE PORRINI ERIK E DELLA SOCIETÀ U.S.D. SANTERENZINA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 27 COMMA 2 STATUTO FEDERALE E 2 COMMA 4 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 68 del 07.6.2007)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge:

- al calciatore Porrini Erik la squalifica per mesi 6;
- alla Società U.S.D. Santerenzina di San Terenzo (La Spezia) la sanzione dell'ammenda di € 100,00 per responsabilità oggettiva.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Ricciardi Avv. Edilberto, Leoni Dr. Roberto, Barenghi Prof. Andrea – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 5. RICORSO DELL'U.S.D. BOJANO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. MALATESTA ANTONIO (PRESIDENTE U.S. BOJANO) PER VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 1 C.G.S.; DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 ALL'U.S.D. BOJANO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4 C.G.S.; DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PRIOLO FERNANDO PAOLO E DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE ANSELMO DARIO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. FELICE FABRIZI PER VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 3 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 188 del 18.5.2007)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Bojano di Bojano (Campobasso) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 6. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE GIACOMELLI ALESSANDRO E DELLA POLISPORTIVA OPICINA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27, COMMA 2, STATUTO FEDERALE, 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 51 del 24.5.2007)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge:

- al calciatore Giacomelli Alessandro la sanzione della squalifica per mesi 6;
- alla società Pol. Opicina di Trieste la sanzione dell'ammenda di €100,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

- 7. RICORSO DELL'U.S. TAVOLETO A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 AI CALCIATORI SIGNOROTTI GIUSEPPE E PEZZANI MARCO; DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 AI SIGNORI DI LUCA PIERINO, BALSAMINI SERGIO, FALCONI GIANCARLO E SARTORI BRUNO; DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. DI VIRGILIO DAVIDE; DELLA PENALIZZAZIONE DI 10 PUNTI IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 E DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n- 156 del 6.6.2007)**

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Tavoleto di Tavoleto (Pesaro e Urbino) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 8. RICORSO DELL'A.S.D. BELFORTE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 AI CALCIATORI MELINI TOMAS E CANCELLIERI FEDERICO; DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. PALAZZINI ANDREA; DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. ABRUZZESE DOMENICO; DELLA PENALIZZAZIONE DI 10 PUNTI IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 E DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n- 156 del 6.6.2007)**

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Belforte Calcio di Belforte all'Isauro (Pesaro e Urbino) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

9. **RICORSO DELLA POLISPORTIVA OLYMPIA CUCCURANO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 AL CALC. BIAGIONI CHRISTIAN; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 E DELL'AMMENDA DI € 1000,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AI SUOI DIRIGENTI** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 156 del 6.6.2007)

La C.G.F dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Olympia Cuccurano di Cuccurano di Fano (Pesaro e Urbino) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Ordinanza Interlocutoria

10. **RICORSO DEL SIGNOR D'AVINO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 5 INFLITTAGLI SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 1 E 3 N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 117 del 23.5.2007)

La Corte di Giustizia Federale

- LETTO il ricorso presentato dal Signor Francesco D'Avino contro la delibera pronunciata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata della Lega Nazionale Dilettanti in data 23.5.2007;
- UDITI nell'udienza del 23.7.2007 gli interventi della Procura Federale e del reclamante;
- RITENUTO utile acquisire ai fini del decidere una conoscenza dettagliata dell'attività svolta dal Sig. D'Avino presso la Società F.C. Potenza a partire dal giorno della sua nomina ad Amministratore Delegato sino a quella della sua effettiva cessazione della carica, con particolare riguardo al triennio antecedente della sentenza dichiarativa di fallimento,

d i s p o n e

a cura della Procura Federale la produzione di copia integrale dei verbali del Consiglio di Amministrazione cui il D'Avino ha partecipato.

Pubblicato in Roma il 24 Luglio 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete